

**Bruxelles, 14 luglio 2025
(OR. en)**

11559/25

**ECOFIN 995
COMPET 734
FIN 869
SOC 516**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	8 luglio 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2025) 382 final
Oggetto:	RELAZIONE DELLA COMMISSIONE sulla valutazione intermedia del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) per il periodo 2021-2027

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2025) 382 final.

All.: COM(2025) 382 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 8.7.2025
COM(2025) 382 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

**sulla valutazione intermedia del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per
i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) per il periodo 2021-2027**

{SWD(2025) 180 final}

Contesto

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per il periodo 2007-2013 per dimostrare solidarietà e fornire sostegno ai lavoratori collocati in esubero a causa di importanti trasformazioni strutturali del commercio mondiale dovute alla globalizzazione. L'ambito di applicazione iniziale del regolamento¹ è stato ampliato nel 2009² per includere gli esuberanti dovuti alla crisi finanziaria ed economica mondiale. Per il periodo 2014-2020 l'ambito di applicazione è stato ampliato ulteriormente³ onde ricomprendere gli esuberanti dovuti a qualsiasi nuova crisi finanziaria ed economica mondiale. Nel periodo 2014-2020 il FEG ha cofinanziato fino al 60 %⁴ delle misure attuate dagli Stati membri per aiutare i lavoratori in esubero a reinserirsi rapidamente nel mercato del lavoro. Per rispondere alle ripercussioni della pandemia di COVID-19, la Commissione ha elaborato un piano per la ripresa economica⁵, che includeva il FEG come strumento di emergenza per aiutare le persone che avevano perso il lavoro a causa della crisi finanziaria ed economica mondiale. Lo strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE)⁶ ha mobilitato fino alla fine del 2022 notevoli mezzi finanziari per combattere le ripercussioni economiche e sociali negative della pandemia di COVID-19.

Per il **periodo 2021-2027**⁷, il Fondo è stato rinominato Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG). Sono state introdotte **importanti modifiche**⁸, quali l'ampliamento dell'ambito di ammissibilità per sostenere i lavoratori espulsi dal lavoro indipendentemente dalla causa dell'evento di ristrutturazione, l'abbassamento della soglia da 500 a 200 lavoratori espulsi dal lavoro, la semplificazione e l'accelerazione delle procedure e l'allineamento del tasso di cofinanziamento al Fondo sociale europeo Plus (FSE+)⁹. Il 1° aprile 2025 la Commissione ha proposto una modifica del regolamento FEG¹⁰ per ricomprendere anche i lavoratori a rischio di perdita imminente del posto di lavoro in imprese in fase di ristrutturazione. La modifica è presentata brevemente alla fine del presente documento.

Ambito della valutazione intermedia

Conformemente all'articolo 22 del regolamento FEG, la Commissione ha effettuato una valutazione intermedia per valutare come e in quale misura il FEG stia progredendo verso il conseguimento dei suoi obiettivi nel periodo 2021-2027. La valutazione ha esaminato

¹ [Regolamento \(CE\) n. 1927/2006 \(GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1\).](#)

² [Regolamento \(CE\) n. 546/2009 \(GU L 167 del 29.6.2009, pag. 26\).](#)

³ [Regolamento \(UE\) n. 1309/2013 \(GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855\)](#) ("regolamento FEG").

⁴ Nei periodi 2007-2009 e 2012-2013 il tasso di cofinanziamento del FEG è stato pari al 50 % e nei periodi 2009-2011 e 2014-2020 è passato al 60 % (cfr. l'allegato 6 del documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente relazione).

⁵ Cfr. la comunicazione della Commissione intitolata "Il bilancio dell'UE come motore del piano per la ripresa europea", 27.5.2020.

⁶ Regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio del 19 maggio 2020 (GU L 159 del 20.5.2020, pag. 1).

⁷ [Regolamento \(UE\) 2021/691 \(GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48\).](#)

⁸ Le modifiche introdotte si basano in ampia misura sulla valutazione d'impatto [che accompagna la proposta di regolamento sul FEG 2021-2027](#), [sulla valutazione ex post del FEG 2014-2020](#) e sulle precedenti valutazioni e relazioni relative al FEG, quali la [valutazione ex post del FEG 2007-2013](#), la [relazione speciale n. 7 \(2013\) della Corte dei Conti europea sul FEG](#) e la [valutazione dell'attuazione a livello europeo del Parlamento europeo relativa al FEG 2007-2014](#).

⁹ Il tasso di cofinanziamento del FEG corrisponde al tasso di cofinanziamento più elevato del FSE+ nello Stato membro interessato, mantenendo tuttavia come minimo il 60 %.

¹⁰ [COM\(2025\)140](#).

l'efficacia, l'efficienza, la pertinenza, la coerenza e il valore aggiunto dell'iniziativa. Sono inoltre incluse alcune indicazioni, sebbene limitate, per l'attuazione e la concezione del FEG.

La valutazione è incentrata sulle modifiche introdotte per il periodo 2021-2027, al fine di valutare in che misura tali modifiche abbiano portato ai risultati previsti. Poiché l'utilizzo del Fondo è stato relativamente basso e gli elementi di prova disponibili erano limitati¹¹, la valutazione ha esaminato anche i motivi per cui il FEG è stato scarsamente utilizzato nonostante le norme semplificate per la presentazione delle domande introdotte dal regolamento FEG 2021-2027. L'obiettivo è verificare se il FEG, in base alle norme vigenti, continui a sostenere efficacemente i lavoratori colpiti dalle trasformazioni economiche mondiali, corrispondendo in tal modo agli obiettivi generali di politica sociale dell'UE.

Nonostante gli sforzi compiuti dalla Commissione per valutare nel modo più ampio possibile e consultare nel modo più esteso possibile, i risultati della valutazione devono essere esaminati con cautela data la scarsità di dati disponibili. La tempistica precoce della valutazione intermedia del FEG ha determinato una limitata disponibilità di informazioni, elementi di prova ed esperienze riguardanti il periodo in corso. Il minor numero di domande di intervento del FEG è da ricondursi al miglioramento dell'economia e ha comportato l'attuale scarsità di dati. Altre sfide affrontate nella valutazione sono la mancanza di indicatori di prestazione, la scarsità di comparatori adeguati con i dati del primo periodo di programmazione e risorse limitate per tale valutazione.

La valutazione si basa sulla consultazione dei portatori di interessi, su interviste mirate e su consultazioni dei portatori di interessi nazionali e dell'UE coinvolti nell'attuazione del FEG.

La valutazione riguarda 18 casi di intervento del FEG (ossia domande approvate), pervenute tra l'entrata in vigore del regolamento FEG, il 3 maggio 2021, e il 31 dicembre 2024. Di queste, 11 sono prese in considerazione senza un'analisi dei risultati che saranno disponibili solo tra il 2025 e il 2027, dato che i casi sono ancora in corso. I casi, riguardanti sette Stati membri (Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Italia e Spagna), vertono su 13 settori economici, in particolare quello automobilistico, il magazzinaggio e le attività di supporto ai trasporti, il commercio all'ingrosso, il trasporto aereo e i metalli di base.

Il numero ridotto di domande nel periodo 2021-2024 può essere attribuito a diversi motivi, uno dei quali, evidenziato nelle valutazioni precedenti, sta nel fatto che il numero di domande per il FEG è sempre stato ciclico e collegato all'andamento generale dell'occupazione e alle situazioni economiche degli Stati membri. Nel 2021 la pandemia di COVID-19 ha provocato un'ondata di cessazioni di attività e perdite di posti di lavoro in tutta Europa. Le economie europee sono tuttavia riuscite a far fronte alla crisi, anche grazie ai regimi di riduzione dell'orario lavorativo istituiti a livello nazionale e dell'UE. Gli eventi di ristrutturazione su vasta scala quindi sono stati meno numerosi e gli Stati membri sono stati meglio attrezzati per far fronte a quelli di maggiore portata.

Dal 2024, però, secondo la banca dati dell'osservatorio sulla ristrutturazione in Europa (ERM) di Eurofound¹², il numero di eventi di ristrutturazione con 200 o più posti di lavoro perduti è

¹¹ I risultati dei primi sette casi di intervento del FEG sono stati resi disponibili solo nella seconda metà del 2024.

¹² L'ERM è la fonte più esauriente di dati e registra tutti gli annunci di esuberi in un determinato anno. Gli annunci di ristrutturazione sono registrati nella banca dati dell'ERM sulla base di un'analisi delle principali fonti mediatiche di ciascuno Stato membro. [Osservatorio sulla ristrutturazione in Europa | Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro](#)

aumentato drasticamente (50 % dal 2023 al 2024)¹³ e nel periodo 2021-2024 ha raggiunto il livello più elevato. Inoltre, nel 2024, per la prima volta dal 2020, il numero complessivo di posti di lavoro perduti ha superato il numero di posti di lavoro creati nel corso di importanti eventi di ristrutturazione, in particolare nei settori più colpiti della fabbricazione, del trasporto/stoccaggio e del commercio al dettaglio¹⁴. Tale situazione è indice di un rallentamento dell'economia che potrebbe portare in futuro, con un certo ritardo (a seconda della durata e dell'entità degli eventi di ristrutturazione), a un maggior numero di domande per il FEG.

La valutazione intermedia è presentata come documento di lavoro dei servizi della commissione (SWD). Tale documento è stato redatto dalla direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione della Commissione, sulla base di ricerche documentali e sul campo, dei riscontri dei portatori di interessi, dell'analisi delle domande per il FEG e delle relazioni finali presentate dagli Stati membri. Altre fonti sono state le precedenti relazioni e valutazioni del FEG e i risultati delle attività di consultazione dei pertinenti portatori di interessi nel FEG di tutti gli Stati membri. Ulteriori elementi di prova raccolti e analizzati provengono dall'esperienza di vari funzionari della Commissione incaricati della gestione del FEG e dalla banca dati interna del FEG della Commissione, che comprende dati su tutti i casi di intervento del FEG tra il 2007 e il 2024. I risultati della valutazione forniscono insegnamenti per l'attuazione del FEG.

Essi sono sottoposti all'attenzione delle istituzioni e degli organi dell'UE e delle parti sociali¹⁵.

Principali risultati per criterio di valutazione

Nell'ambito del FEG l'assistenza è sempre offerta retroattivamente, successivamente ai collocamenti in esubero e si aggiunge alle misure adottate dagli Stati membri a livello nazionale, regionale e locale solo quando processi improvvisi di collocamento in esubero collettivo esercitano una pressione straordinaria sui servizi pubblici per l'impiego e quando uno Stato membro decide di chiedere un finanziamento a titolo del FEG.

Il FEG offre un sostegno specifico individualmente mirato ai beneficiari¹⁶ situandoli in una posizione più favorevole rispetto alle persone che non hanno beneficiato del sostegno del FEG per rientrare nel mercato del lavoro¹⁷. Le misure del FEG rispondono alle esigenze e ai desideri individuali dei beneficiari. **Il FEG elimina gli ostacoli alla partecipazione** e garantisce che **a tutti i beneficiari sia assicurato un trattamento paritario**¹⁸, pur essendo focalizzato sui

¹³ Nell'UE, nel 2024, sono stati registrati 309 eventi di ristrutturazione con 200 o più posti di lavoro perduti, rispetto ai 205 del 2023.

¹⁴ [Osservatorio sulla ristrutturazione in Europa | Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro](#). Ad esempio nel 2024 l'ERM ha registrato 39 706 posti di lavoro persi nell'UE27 e solo 5 727 creati nel settore della produzione di auto (i settori NACE inclusi sono: C27.1, 29.1, 29.2, 29.3, 30.3, 30.9, 74.9).

¹⁵ Conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento FEG.

¹⁶ Secondo le sette indagini svolte presso i beneficiari del FEG, il 62 % dei rispondenti (su un totale di 645 risposte) ha affermato che il FEG corrispondeva alle proprie esigenze.

¹⁷ *Study supporting the ex post evaluation of the European Globalisation Adjustment Fund (2014-2020)* pag. 13, <https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/ceb95383-a24f-11eb-b85c-01aa75ed71a1>.

¹⁸ In Spagna si presta particolare attenzione anche all'accessibilità a tutti i luoghi legati all'attuazione delle attività del progetto (azioni di informazione, sensibilizzazione ecc.) al fine di garantire la partecipazione paritaria alle persone con disabilità. Il Belgio prevede misure che offrono incentivi finanziari a tutti i datori di lavoro del settore dell'economia sociale che impieghino un lavoratore di 50 anni o più. Sempre in Belgio, per le persone a rischio di povertà sono messe a disposizione informazioni collettive sugli effetti fiscali del cambiamento di status da lavoratore a disoccupato, ma anche sulla prevenzione del sovraindebitamento. Sia il Belgio che la Spagna mirano a superare gli stereotipi di genere offrendo incentivi finanziari alle donne che partecipano a programmi di formazione o occupano posti di lavoro tipicamente svolti dagli uomini.

gruppi vulnerabili, come i beneficiari svantaggiati, tra cui i disoccupati giovani e anziani e le persone a rischio di povertà. Il FEG consente alle persone di migliorare le proprie conoscenze e abilità o di beneficiare di altre misure adeguate (ad esempio, indennità di mobilità, assegni per la cura dei figli o assistenza agli anziani).

Il FEG consente agli Stati membri di sperimentare misure attive innovative per il mercato del lavoro che potrebbero non essere comunemente disponibili per i lavoratori espulsi dal lavoro. Quando tali **misure** si sono dimostrate **efficaci**, alcuni **Stati membri** come il Belgio, la Germania e la Spagna¹⁹ le hanno **inserite tra le misure standard di assistenza**.

Efficacia del FEG

Questo criterio valuta l'efficacia del FEG nel conseguire il suo obiettivo sia come strumento sia a livello di ciascun caso. L'obiettivo del FEG è i) dimostrare solidarietà nei confronti dei lavoratori collocati in esubero e ii) garantire che, per ciascun caso di intervento del FEG, il maggior numero possibile di beneficiari trovi quanto prima un'occupazione sostenibile. Il risultato della valutazione è presentato di seguito.

L'ampliamento dell'ambito di applicazione, la modifica dei criteri di intervento, la semplificazione delle procedure di domanda (eliminando la necessità di dimostrare il legame con la causa delle espulsioni dal lavoro) e la **riduzione dei termini procedurali** sia per la Commissione che per gli Stati membri **hanno reso il FEG più equo, inclusivo e facilmente accessibile**. Si ritiene inoltre che **l'allineamento del tasso di cofinanziamento del FEG** a quello del FSE+ (pur sempre con un minimo del 60 %) abbia incoraggiato a presentare domande per un contributo finanziario a titolo del FEG.

Il FEG sostiene tutti i beneficiari ammissibili in modo più mirato e approfondito rispetto alle misure nazionali e ad altri strumenti dell'UE. La **flessibilità del FEG** in termini di tipi di misure è molto apprezzata. Alcuni Stati membri vorrebbero applicare a determinate indennità²⁰, come le indennità per la ricerca di un lavoro, le indennità di formazione, le indennità di soggiorno e le indennità di mobilità, una percentuale maggiore al 35 %.

Le **misure del FEG** rafforzano le misure nazionali in quanto **sono sempre aggiunte** a queste ultime. Le risultanze delle valutazioni precedenti e i riscontri dei beneficiari confermano che l'aiuto non sarebbe stato altrimenti disponibile. Si tratta di una chiara indicazione del fatto che le misure del FEG integrano quelle disponibili a livello nazionale, oltre a basarsi su di esse.

Il coinvolgimento delle parti sociali e delle imprese nei processi di collocamento in esubero dei lavoratori **ha avuto un effetto positivo sull'efficacia dei casi di intervento del FEG** poiché ha contribuito a concepire e attuare meglio le misure. In Francia e Spagna il loro coinvolgimento ha talvolta orientato i beneficiari nel rapido reperimento di un nuovo posto di lavoro.

Secondo i risultati dei sondaggi svolti tra i beneficiari la **conoscenza complessiva del FEG è migliorata** rispetto ai periodi precedenti, sebbene vi siano ancora margini di miglioramento. La promozione da parte della Commissione dell'utilizzo del FEG è stata considerata, in diversi

¹⁹ In Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Italia e Spagna. Tra gli esempi che riguardano il Belgio si possono citare le fiere del lavoro organizzate nelle Fiandre per aiutare i lavoratori espulsi dal lavoro a trovarne uno nuovo, o gli incentivi previsti in Vallonia per la partecipazione ad attività di formazione digitale. Anche in Germania i beneficiari che completano la formazione digitale ottengono un tablet. In Spagna, i casi di intervento del FEG sono stati utilizzati come punto di riferimento nell'elaborazione di altri progetti di collocamento e di iniziative locali per l'occupazione.

²⁰ Come nel periodo 2014-2020, il cofinanziamento delle indennità continua a essere limitato al 35 % del pacchetto totale di misure personalizzate, onde prestare assistenza proporzionale e in linea con le risultanze di un audit del FEG 2007-2013 ([Corte dei conti europea \(2013\), pag. 28](#)). Tali indennità possono essere cofinanziate solo se sono subordinate alla partecipazione attiva alle misure del FEG.

casi, una risorsa per i beneficiari. In alcuni Stati membri (in particolare BE, CY, DE, EE, ES, IT, FI, HR, HU, IE, LT, LV, PT, SE) vi è una maggiore conoscenza del FEG in quanto le organizzazioni dei lavoratori, gli organismi di attuazione, i responsabili politici e le parti sociali hanno partecipato alla realizzazione di alcune misure. In altri Stati membri (in particolare FR, CZ, MT, PL, SI, PL, RO, SE), non tutti i portatori di interessi pertinenti, compresi i beneficiari, erano a conoscenza del FEG e dei suoi potenziali benefici, e tale disinformazione può ridurre l'efficacia. Vi è margine per migliorare la comunicazione e la sensibilizzazione in merito al FEG tra i lavoratori e le loro organizzazioni rappresentative sia a livello nazionale che a livello dell'UE. Circa l'80 % dei rispondenti all'indagine presso i beneficiari sapeva che i finanziamenti ricevuti erano cofinanziati dal FEG/dall'UE, mentre il 20 % non ne era al corrente.

Gli ostacoli all'efficacia del FEG riconfermano le risultanze delle valutazioni precedenti, tra cui (non in ordine di priorità): a) il lungo e complesso processo decisionale a livello dell'UE (in media 5,5 mesi con un miglioramento rispetto ai 7,2 mesi del periodo 2014-2020); b) l'inizio dell'attuazione in ritardo; c) le procedure amministrative nazionali negli Stati membri; d) i problemi nella gestione dei casi a livello nazionale/regionale e la mancanza di esperienza nell'utilizzo del FEG a livello degli Stati membri; e) le questioni relative all'età dei beneficiari (ad esempio le persone più anziane che necessitano di una formazione particolarmente approfondita); f) le difficoltà nel raggiungere e coinvolgere i lavoratori in esubero (talvolta per la difficoltà nell'ottenere i loro recapiti a causa delle restrizioni in materia di protezione dei dati); g) la scarsa disponibilità dei lavoratori alla mobilità e al cambiamento di lavoro; h) i problemi e i ritardi nella concezione e nell'attuazione delle misure FEG; i) la scarsa conoscenza del FEG in alcuni Stati membri; j) le difficoltà istituzionali nella gestione di fondi aggiuntivi, compresi altri strumenti quali il FSE+, il Fondo per una transizione giusta (JTF) e il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF).

Oltre al reinserimento nel mercato del lavoro, il FEG ha prodotto **effetti duraturi sull'occupabilità generale dei beneficiari**, ad esempio fornendo loro nuove abilità e qualifiche. Tra queste figurano abilità digitali e ambientali/verdi, una maggiore autostima, la sensazione di essere più qualificati per il lavoro, il sentirsi motivati a superare i pregiudizi di genere nella scelta del posto di lavoro e l'ampliamento delle reti sociali grazie alla partecipazione alle misure del FEG. Questi risultati personali, che permettono un approccio più qualitativo alla valutazione dell'efficacia, sono facilmente individuabili nei risultati dell'indagine presso i beneficiari svolta per ciascun caso di intervento del FEG. A seguito dell'inclusione nel regolamento FEG per il periodo 2021-2027 di indicatori comuni specifici e dell'indagine presso i beneficiari da svolgere a seguito di ciascun caso di intervento del FEG, sono state osservate **migliori modalità di raccolta dei dati e di rendicontazione**. Tuttavia, poiché attualmente non è obbligatorio fissare obiettivi specifici per singolo caso nella fase di domanda, non è possibile valutare gli esiti per ciascun caso. La proposta della Commissione di fissare obiettivi specifici per singolo caso e di includere relazioni per tipo di occupazione non è stata inclusa nell'accordo finale tra il Parlamento europeo e il Consiglio sul regolamento FEG per il periodo 2021-2027. In generale il **monitoraggio dell'efficacia del FEG è migliorato nel periodo 2021-2024**.

Nel complesso il FEG è **efficace** e ha **conseguito il suo obiettivo** di solidarietà nei confronti dei lavoratori espulsi dal lavoro e dei lavoratori autonomi la cui attività è cessata a causa di eventi di ristrutturazione, aiutandoli nel contempo a trovare un lavoro sostenibile o ad avviare un'attività in proprio. Il **tasso medio di reinserimento** nel mercato del lavoro dei lavoratori espulsi dal lavoro è stato di circa il **50 %** per i sette casi completati, ossia un risultato inferiore rispetto al periodo di programmazione precedente (60 % per 46 casi). Questi risultati devono essere considerati con cautela a causa delle dimensioni ridotte del campione relativo al periodo 2021-2024. Tale tasso dipende dalle specificità dei casi, da fattori esterni (quali la situazione

del mercato del lavoro, i settori di attività specifici) e dalle ragioni personali dei beneficiari. **A più lungo termine, i tassi di reintegrazione migliorano** nella maggior parte dei casi²¹.

Efficienza del FEG

In base al criterio di efficienza si analizza in che misura i costi associati all'attuazione del FEG siano stati giustificati alla luce dei risultati (analisi costi-benefici)²². In tal senso si sono analizzate sia le risorse utilizzate per conseguire i risultati sia il processo decisionale. In base al medesimo criterio si analizza anche se vi siano inefficienze o oneri inutili a livello di caso o di strumento.

Le azioni rientranti nell'ambito di applicazione del FEG non sono, per definizione, programmabili perché gli eventi di ristrutturazione all'origine degli esuberi sono imprevedibili. Non è possibile pertanto definire in anticipo quanti eventi di collocamento in esubero collettivo si svolgeranno in un dato anno e quale potrebbe essere il profilo dei beneficiari. Inoltre, quando gli Stati membri redigono la domanda di sostegno a titolo del FEG, è difficile stimare con precisione il numero esatto di persone che sottoscriveranno le misure del FEG, il tipo e la durata delle misure necessarie e l'entità del bilancio previsto per il pacchetto di servizi personalizzati che sarà speso.

L'abbreviazione delle procedure di adozione delle singole domande, sia a livello di Commissione sia a livello di Stati membri, ha **migliorato l'efficienza** del FEG. **A livello dell'UE, nel periodo 2021-2024 il periodo totale necessario per le procedure è stato in media di 5,5 mesi²³**, rispetto ai 7,2 mesi del periodo 2014-2020. Ciononostante, secondo 16 Stati membri²⁴ il processo decisionale a livello dell'UE è **ancora lungo e/o complesso**. Secondo alcuni Stati membri²⁵ la lunghezza della procedura è l'unico **ostacolo alla presentazione delle domande** di sostegno a titolo del FEG. Sebbene un processo di tale lunghezza causi ritardi nell'attuazione dei progetti, le risultanze dimostrano che in alcuni casi le procedure a livello nazionale/regionale costituiscono un ostacolo più significativo all'efficienza.

Secondo i portatori di interessi consultati a livello di casi, **gli importi disponibili per le misure sono sufficienti**. La maggior parte dei rispondenti alla consultazione scritta della Commissione ha ritenuto che gli stessi risultati non avrebbero potuto essere conseguiti con meno risorse o in un periodo più breve.

Quando si analizzano le risorse utilizzate caso per caso, si prende in esame il tasso di assorbimento (la percentuale del contributo concesso effettivamente spesa), il quale tuttavia non riflette l'efficienza in termini di costi a livello del singolo caso. Inoltre non ha un obiettivo

²¹ Nell'ambito di tutti e sette i casi di intervento del FEG del 2021, per i quali erano disponibili le indagini presso i beneficiari, i riscontri ricevuti hanno dimostrato che il reinserimento nel mercato del lavoro era migliorato, rispetto al breve termine, nel lungo termine dopo la partecipazione all'ultima misura FEG. Anche la precedente valutazione del FEG includeva la stessa risulanza.

²² Per valutare l'efficienza in termini di costi del FEG si considera la misura in cui i costi sostenuti siano proporzionati ai risultati (definiti come numero di beneficiari aiutati, numero di beneficiari reintegrati, percentuale di beneficiari in un percorso di istruzione o di formazione, percentuale di beneficiari che ha conseguito una qualifica ed effetti duraturi sull'occupabilità generale dei beneficiari) e se questi ultimi si sarebbero potuti conseguire con minori risorse (tasso di assorbimento) e/o in un periodo di tempo più breve. Nell'analizzare la nozione tempo sono stati considerati gli aspetti seguenti: tempi e durata delle domande, tempi e durata delle misure di reimpiego.

²³ Dalla data della domanda alla data del pagamento.

²⁴ AT, CY, CZ, DE, FI, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, PL, PT, SE, SI (secondo l'indagine scritta effettuata dalla Commissione nel novembre 2024, per gli Stati membri che non hanno presentato domanda per il FEG nel periodo 2021-2024).

²⁵ AT, CY, FI, HR.

specifico e non può essere considerato un indicatore di prestazione o un indicatore di successo del caso. Come nei precedenti periodi di programmazione, nella maggior parte dei casi di intervento del FEG si tende a utilizzare solo una frazione delle risorse assegnate. I tassi di assorbimento del cofinanziamento a titolo del FEG hanno registrato un progresso nel periodo 2021-2024. Per i sette casi relativi a tale periodo, **il tasso medio di assorbimento è stato pari al 63 % (sette casi di intervento del FEG)**, ossia **un miglioramento** rispetto ai periodi precedenti (media del 55 % per 73 casi nel periodo 2007-2013 e media del 59 % per 46 casi nel periodo 2014-2020)²⁶, il che indica, in una certa misura, un migliore utilizzo delle risorse assegnate.

A livello di Stato membro, in base al confronto dell'importo totale del FEG speso per singolo caso con il numero di beneficiari assistiti, si deduce che, come tendenza generale, un maggior numero di beneficiari è stato assistito nell'ambito dei casi che hanno ricevuto maggiori finanziamenti a titolo del FEG. Un numero più elevato di beneficiari richiede maggiori risorse finanziarie, ma questo è vero quando ai beneficiari è necessaria una formazione più approfondita, complessa e costosa. Nel complesso non è stato possibile trarre conclusioni significative sull'efficienza in termini di costi per beneficiario, poiché le risorse spese per ciascun caso e il numero di beneficiari aiutati e di conseguenza reintegrati nel mercato del lavoro sono notevolmente disomogenei in quanto dipendono dal caso, dal settore e dallo Stato membro. I costi dipendono in larga misura dalle specificità nazionali e regionali, dalla natura delle misure offerte e dalla situazione dei beneficiari.

La riassegnazione dei fondi tra le misure sulla base delle esigenze emerse durante il periodo di attuazione è rimasta possibile come nei periodi di programmazione precedenti. In caso di riassegnazioni superiori al 20 %, gli Stati membri devono tuttavia informare la Commissione. Tali riassegnazioni si sono verificate nel 22 % dei casi (4 su 18)²⁷, mentre nel periodo 2014-2020 si sono verificate nel 10 % circa dei casi (5 su 46).

Coerenza del FEG

Il FEG è coerente con le politiche nazionali, regionali e locali e offre sufficiente flessibilità per essere aggiunto alle misure per il mercato del lavoro previste dagli Stati membri a livello nazionale e/o per integrarle. In alcuni casi, l'intervento del FEG è rientrato in un quadro politico più ampio volto a ridurre al minimo le conseguenze del collocamento in esubero collettivo in una regione, garantendo in tal modo la coerenza tra le attività attuate da altri portatori di interessi regionali e locali e amplificando inoltre la sostenibilità dei risultati del FEG²⁸.

A livello dei singoli casi non sono state rilevate sovrapposizioni con altri finanziamenti dell'UE o nazionali. È stata riscontrata una forte complementarità con il FEG e il FSE+, garantita, in particolare, dal coordinamento tra i fondi a livello nazionale. Vi è tuttavia margine per un migliore allineamento tra il FEG e il FSE+, visto che alcuni Stati membri scelgono di finanziare

²⁶ Valutazione ex post del FEG 2014-2020, SWD(2021)381/13.12.2021, pag. 37.

²⁷ Per i casi EGF/2021/002 IT/Air Italy e EGF/2021/003 IT/Porto Canale, l'Italia ha chiesto diverse riassegnazioni di bilancio. Per Air Italy sono state aumentate due misure volte a garantire un maggior rimborso delle spese di mobilità e dei contributi per le spese di soggiorno e viaggio durante la formazione. Inoltre le linee di assistenza tecnica sono state adeguate ai fini dell'utilizzo dell'importo non speso per le misure preparatorie per integrare le attività di gestione e di controllo. Per Porto Canale è stata richiesta la riassegnazione di bilancio per offrire un maggiore sostegno alla formazione. Riguardo al caso EGF/2021/006 ES/Cataluña automotive è stata aggiunta una misura supplementare: un incentivo offerto ai lavoratori per incoraggiarne la partecipazione. I fondi per questa misura provengono dall'incentivo al reimpiego. Riguardo al caso EGF/2022/003 ES/Alu Ibérica, la riassegnazione è stata richiesta per offrire più assistenza per la ricerca di lavoro e per corsi di formazione.

²⁸ Valutazione ex post del FEG 2014-2020, SWD(2021)381/13.12.2021, pag. 43.

misure di tipo FEG con il FSE+, il JTF e l'RRF perché tali strumenti sono già disponibili e offrono maggiore flessibilità nella riassegnazione rapida degli importi.

Il nuovo obbligo imposto agli Stati membri di spiegare in ciascuna domanda per il FEG come è coordinato l'intervento basandosi sulle raccomandazioni contenute nel quadro UE per la qualità nell'anticipazione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni (QFR), un quadro di migliori pratiche per anticipare e gestire le ristrutturazioni delle imprese, fornisce maggiori elementi di prova sulla complementarità del FEG con le misure e gli strumenti nazionali.

Il valore aggiunto dell'UE apportato dal FEG

Il valore aggiunto dell'UE si riferisce alla misura in cui i cambiamenti sono da ricondursi all'intervento dell'UE. A tal fine si analizzano i vantaggi aggiuntivi rispetto a uno scenario di assistenza a livello di Stati membri e l'effetto dell'interruzione del FEG.

Nonostante la scarsità di elementi di prova raccolti consultando i portatori di interessi, le risultanze della valutazione indicano che il FEG apporta un valore aggiunto rispetto a ciò che i singoli Stati membri avrebbero potuto conseguire tramite misure nazionali volte ad aiutare i lavoratori collocati in esubero. Secondo i risultati delle consultazioni scritte, circa **il 70 % dei rispondenti ritiene che il FEG abbia un valore aggiunto**²⁹. Circa il **62 %** dei rispondenti all'indagine presso i beneficiari ha valutato positivamente il FEG rispetto ad altre fonti di sostegno a livello nazionale/regionale, specificando che uno dei vantaggi del sostegno del FEG è il fatto che esso **risponde in modo mirato alle esigenze specifiche dei beneficiari**.

Nel periodo 2021-2024 il FEG ha avuto un esito positivo e ha prodotto un considerevole **valore aggiunto dell'UE**. Come confermato dalle precedenti valutazioni del FEG, ciò è particolarmente vero per quanto riguarda gli *effetti quantitativi*, l'ambito (ad esempio misure innovative³⁰), il ruolo e gli effetti sul processo³¹, sebbene varino da uno Stato membro all'altro e dipendano in larga misura dalle strutture di sostegno nazionali. Il valore aggiunto è significativo per quanto riguarda gli effetti quantitativi, nel senso che l'assistenza a titolo del FEG non solo aumenta il numero e la varietà dei servizi offerti, ma anche il loro livello di intensità, con l'obiettivo di non lasciare indietro nessuno.

Poiché il FEG integra in larga misura altri strumenti dell'UE (in particolare il FSE+), apporta un valore aggiunto dell'UE rispetto al loro ambito di applicazione e ai loro gruppi destinatari.

In conclusione, tenuto conto dei limiti di tale valutazione, il FEG, disciplinato dall'attuale quadro normativo, continua ad apportare valore aggiunto dell'UE poiché sostiene efficacemente i lavoratori interessati dalle trasformazioni economiche globali, allineandosi in tal modo agli obiettivi generali della politica sociale dell'UE.

Pertinenza del FEG

La pertinenza del FEG è valutata in base a determinati criteri di valutazione che riguardano tre aspetti fondamentali: i) l'appropriatezza e l'utilità dell'*ampliamento dell'ambito di applicazione* del FEG, ii) i *criteri di intervento modificati* di cui al regolamento FEG per il periodo 2021-2027 e iii) la misura in cui il FEG ha risposto alle esigenze degli Stati membri.

²⁹ Indagini svolte in forma scritta tra ottobre e dicembre 2024 presso i portatori di interessi di tutti gli Stati membri.

³⁰ In Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Italia e Spagna. In Germania, nel corso di una giornata di visite con trasferimenti in pullman, gli ex lavoratori di Vallourec (EGF/2023/003 DE/Vallourec) hanno visitato alcune imprese dove hanno discusso la possibilità di essere assunti. Anche in Germania i beneficiari che completano la formazione digitale ottengono un tablet. In Belgio, Fiandre (EGF/2024/002 BE/Limburg machinery and paper), è stata organizzata una fiera del lavoro, mentre in Vallonia sono stati concessi incentivi ai beneficiari affinché partecipassero a corsi di formazione digitale.

³¹ Valutazione ex post del FEG 2014-2020, SWD(2021)381/13.12.2021, pagg. 46-47.

Per il periodo 2021-2024, gli elementi di prova hanno dimostrato che l'**ampliamento dell'ambito di applicazione** è **pertinente**, utile ai suoi obiettivi, in quanto riflette meglio la situazione economica e rende il FEG più facilmente accessibile. La maggior parte dei portatori di interessi consultati ha inoltre convenuto che la procedura di domanda è diventata più semplice e più rapida a seguito dell'eliminazione della necessità di dimostrare la causa dell'espulsione dal lavoro.

L'**ampliamento dell'ambito di applicazione** e la **procedura semplificata di domanda** permettono che il FEG sia **disponibile** per tutti i lavoratori espulsi dal lavoro nel corso di un importante evento di ristrutturazione, **cercando così di non lasciare indietro nessuno**. Le decisioni di cofinanziamento del FEG si basano sugli effetti che i casi di espulsione dal lavoro (definiti dalla soglia di 200 lavoratori espulsi dal lavoro) possono avere, piuttosto che sulla loro causa, il che offre **maggiore flessibilità** agli Stati membri nella loro risposta alle esigenze dei lavoratori espulsi dal lavoro. Dagli elementi di prova raccolti risulta che questo fatto ha reso l'**ambito di applicazione del FEG** idoneo ad affrontare le esigenze del mercato del lavoro in continua evoluzione relative all'automazione, all'IA, alla duplice transizione digitale e verde ecc.

I **criteri di intervento modificati**, con la riduzione della soglia delle espulsioni dal lavoro a 200, sono stati ritenuti pertinenti e utili. Diversi Stati membri hanno indicato che i mercati del lavoro di dimensioni ridotte potranno ora beneficiare della riduzione della soglia minima di esuberi. La **maggior parte dei portatori di interessi** ritiene che **la riduzione della soglia sia un fattore che incoraggia gli Stati membri a presentare domanda**, mentre la precedente soglia per il periodo 2014-2020 era considerata un ostacolo. In generale, il numero totale di lavoratori destinatari dell'intervento è inferiore al numero di casi di espulsione dal lavoro perché non tutti i lavoratori licenziati necessitano di sostegno. Per quanto riguarda la soglia dei lavoratori licenziati, in 5 domande (su 18 ricevute nel periodo 2021-2024), pari al 27 %, il numero totale di lavoratori licenziati era inferiore a 500, mentre nel resto dei casi (13) superava i 500. In termini di numero di lavoratori destinatari delle misure del FEG, in 11 domande il numero di lavoratori destinatari è stato inferiore a 500, mentre in sette ha superato i 500.

Sulla base di precedenti valutazioni del FEG, il regolamento FEG per il periodo 2021-2027 ha modificato il periodo di riferimento per il calcolo della soglia di 200 casi di espulsione dal lavoro portandolo a quattro mesi (per i licenziamenti in un'impresa o in un caso regionale) e a sei mesi³² (per i licenziamenti in un caso settoriale³³). Al di fuori del periodo di riferimento di quattro o sei mesi è possibile includere tra i beneficiari ammissibili un maggior numero di lavoratori espulsi dal lavoro e di lavoratori autonomi la cui attività sia cessata, purché l'espulsione dal lavoro avvenga sei mesi prima dell'inizio del periodo di riferimento o tra la fine del periodo di riferimento e l'ultimo giorno che precede la data del completamento della valutazione da parte della Commissione. In generale, tale modifica è stata ritenuta utile alla luce delle esigenze dei lavoratori espulsi dal lavoro.

La modifica dei criteri di intervento per includere la possibilità di sostenere i lavoratori espulsi dal lavoro da diversi settori economici di una regione ha tenuto conto dei riscontri delle autorità nazionali e regionali nell'ambito della valutazione precedente, secondo cui la soglia elevata costituiva un ostacolo alla richiesta di sostegno a titolo del FEG. Pertanto **il FEG ha ora un**

³² Il periodo di riferimento per il calcolo della soglia di 500 esuberi nei casi regionali è stato di 9 mesi nel periodo 2014-2020.

³³ Il concetto "caso settoriale" è stato introdotto di recente per il periodo 2021-2027 in riferimento ad almeno 200 lavoratori espulsi dal lavoro (o lavoratori autonomi che hanno cessato l'attività) nell'arco di un periodo di riferimento di quattro mesi in imprese, in particolare PMI, operanti nello stesso settore economico o in settori economici diversi definiti a livello delle divisioni della NACE revisione 2 e situate nella stessa regione di livello NUTS 2.

approccio più flessibile agli eventi di ristrutturazione che coinvolgono più di un'impresa. Questa opzione è stata utilizzata in un caso riguardante lavoratori di due settori economici (macchinari e apparecchiature e carta).

Per quanto riguarda la **pertinenza**, in merito alla misura in cui il FEG risponde alle *esigenze* degli Stati membri, le risultanze della presente valutazione del FEG riconfermano quanto precedentemente rilevato, in particolare l'ampio consenso, tra tutti i gruppi di portatori di interessi, sul fatto che il **FEG risponde in modo sufficientemente mirato alle esigenze specifiche dei gruppi destinatari pertinenti**. Le interviste condotte a livello dell'UE hanno inoltre messo in luce miglioramenti, ad ogni periodo di programmazione, nell'elaborazione del pacchetto di misure a livello degli Stati membri, osservando che **gli interventi del FEG hanno tenuto conto in misura crescente del contesto socioeconomico**. Di conseguenza le esigenze dei lavoratori sono state affrontate in modo più esauriente, ad esempio fornendo un sostegno supplementare per l'assistenza all'infanzia e durante il processo di riqualificazione (in Spagna).

Come nei precedenti periodi di programmazione, il regolamento FEG³⁴ ammette un certo grado di **flessibilità per la riassegnazione dei fondi tra le varie misure sulla base di esigenze che possono emergere durante il periodo di attuazione**, a condizione che il bilancio totale del FEG non sia superato.

In conclusione, la valutazione mostra un **elevato grado di pertinenza** dei finanziamenti a titolo del FEG nel periodo 2021-2024. Gli elementi di prova dimostrano inoltre che l'ampliamento dell'ambito di applicazione e la modifica dei criteri di intervento sono pertinenti, riflettono meglio le realtà economiche e rendono il FEG più accessibile.

In termini di *esigenze future*, l'esame dei dati relativi alle megatendenze³⁵ riguardanti le modalità di lavoro e apprendimento, le sfide della duplice transizione digitale e verde, l'impatto dell'IA, unitamente alla diminuzione e all'invecchiamento della popolazione dell'UE e all'ambiente geopolitico, sembra indicare un'urgente necessità di nuove competenze. Investire nella riqualificazione e nel miglioramento delle competenze dei lavoratori, in particolare dei lavoratori vulnerabili, ad esempio nei settori manifatturiero o automobilistico, potrebbe sostenere il processo di trasformazione di tali settori o potenzialmente prevenire, in alcuni casi, la futura perdita di posti di lavoro. Quando la ristrutturazione non può essere impedita, i lavoratori già riqualificati sono meglio preparati a reinserirsi rapidamente nel mercato del lavoro e a evitare la disoccupazione.

Insegnamenti tratti

Le consultazioni dei portatori di interessi hanno messo in luce diversi insegnamenti fondamentali tratti sia a livello degli Stati membri sia a livello dell'UE, che hanno migliorato l'efficacia, l'efficienza e la pertinenza del FEG.

A livello degli Stati membri, sono stati tratti diversi insegnamenti fondamentali.

- Una *procedura di domanda più rapida* diventa possibile per gli Stati membri con esperienza precedente nei casi di intervento del FEG, grazie alla preparazione di domande più complete con conseguenti economie di scala derivanti dall'esperienza acquisita nella procedura. La lunghezza della procedura rimane comunque un fattore di ostacolo per alcuni Stati membri.
- Il ricorso all'assistenza a titolo del FEG favorisce lo sviluppo di un meccanismo generale di erogazione dell'assistenza alla ristrutturazione negli Stati membri con scarsa esperienza nella gestione di collocamenti in esubero collettivi.

³⁴ Cfr. articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 2021/691.

³⁵ [ESPAS-Global-Trends-to-2040-Choosing-Europes-Futuability IT.pdf](#).

- L'*avvio precoce* delle procedure nazionali garantisce un intervento tempestivo.
- L'*elaborazione* di misure per il mercato del lavoro affinché sia incluso un sostegno su misura specifico per le esigenze dei beneficiari.
- L'importanza della *vicinanza fisica e del sostegno facilmente accessibile* ai beneficiari. In molti casi, il sostegno a titolo del FEG ha influito positivamente sulle modalità di gestione a livello nazionale delle misure attive per il mercato del lavoro come pure sui partenariati che le alimentano.
- La *necessità di migliorare le attività di comunicazione*. Questo risultato si può ottenere chiarendo quali misure e attività sono ammissibili al sostegno a titolo del FEG e in che modo, mediante una comunicazione adatta ai diversi portatori di interessi (beneficiari, imprese ed erogatori di formazione) oltre che agli operatori nazionali del FEG. Gli Stati membri dovrebbero comunicare e sensibilizzare il pubblico in modo attivo in merito al FEG, in particolare i beneficiari, visto che questo non avviene sistematicamente o con lo stesso grado in tutti i paesi dell'UE.

Anche a livello dell'UE sono stati tratti diversi insegnamenti fondamentali.

- L'*ampliamento del campo di applicazione* per includere le espulsioni dal lavoro a seguito di qualsiasi evento di ristrutturazione su vasta scala, indipendentemente dalla causa, ha reso il FEG più accessibile.
- Una *mobilitazione più rapida e più semplice* del FEG a seguito della procedura di domanda, con la necessità di un minor numero di elementi di prova e scadenze più brevi, ha reso il FEG più accessibile. Tuttavia la durata della procedura è ancora considerata troppo lunga e complessa. Un processo decisionale ancora più rapido migliorerebbe l'accessibilità e l'utilizzo del FEG.

I nuovi obblighi di rendicontazione migliorano il monitoraggio dell'*efficacia del Fondo*. Sarebbe possibile migliorare ulteriormente la misurazione e il monitoraggio dell'efficacia del FEG se gli Stati membri elaborassero obiettivi specifici per singolo caso. Tuttavia alcuni Stati membri ritengono che gli obblighi di monitoraggio e comunicazione siano già troppo onerosi.

Proposta della Commissione di modifica del regolamento FEG 2021-2027

Il 1° aprile 2025 la Commissione ha proposto una modifica del regolamento FEG³⁶. La Commissione propone di ampliare l'ambito di applicazione per includere anche i lavoratori a rischio di espulsione dal lavoro imminente nelle imprese in fase di ristrutturazione. Il FEG offrirebbe ai lavoratori un sostegno per acquisire le abilità necessarie ad assumere un ruolo diverso o a cambiare lavoro. Mobilitando rapidamente il sostegno prima che si verifichino i licenziamenti collettivi e la perdita di posti di lavoro, il FEG eviterà perturbazioni maggiori e garantirà transizioni tra posti di lavoro più agevoli. Le imprese dovranno cofinanziare una parte dell'assistenza offerta ai lavoratori.

Sebbene non rientrassero nell'ambito iniziale della valutazione, sulla base dei risultati limitati è possibile trarre alcuni insegnamenti da includere nella proposta di modifica del regolamento. Sulla base delle risultanze della presente valutazione, la Commissione propone di **razionalizzare e accelerare le procedure** per mobilitare il sostegno a titolo del FEG, garantendo che sia rapidamente disponibile laddove è più necessario.

In base alle norme vigenti, il Parlamento europeo e il Consiglio devono riesaminare e approvare ciascuna domanda di sostegno a titolo del FEG. In base alla proposta, le due istituzioni

³⁶ [COM\(2025\)140](#).

avrebbero invece la possibilità di approvare il bilancio del FEG una volta all'anno, mentre la Commissione assegnerebbe i finanziamenti agli Stati membri sulla base delle loro domande.

Oltre alla procedura di mobilitazione più rapida a livello dell'UE, la Commissione propone termini più brevi sia per gli Stati membri sia per la Commissione nel trattamento delle domande di assistenza. Ciò ridurrebbe i termini complessivi di approvazione di un caso da 21 a 11 settimane, resolvendo in tal modo questo aspetto riguardante le risultanze della valutazione.

Le discussioni su tale proposta sono attualmente in corso in seno al Parlamento europeo e al Consiglio.